

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA TOSCANA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10768/PC del registro di Segreteria, proposto dal sig. Angiolo Campioni, rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Ceni, presso cui è elettivamente domiciliato in Firenze, alla via dei Servi n. 12, avverso il decreto del Ministero del Tesoro - Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - C.P.D.E.L. in data 3 giugno 1994 ad oggetto il diniego di trattamento pensionistico privilegiato.

Nella pubblica udienza del 16 gennaio 2008 sono comparsi l' avv. Stefano Ceni per la parte ricorrente ed il dott. Marco Pratellesi per l'I.N.P.D.A.P..

Visti gli atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n. 177/2004/PC in data 27 luglio 2004 questo giudice disponeva un supplemento istruttorio presso l' Azienda Sanitaria di Firenze Unità Operativa di Medicina Legale Collegio Medico Legale in ordine alla riconducibilità del servizio prestato, quale vigile urbano alle dipendenze del Comune di Pietrasanta da parte del sig. Campioni, della patologia cardiaca "infarto miocardico inferiore con estensione laterale in iperteso e coronaropatia con post - infarto ed esiti di triplice bypass aorto coronarico".

Il Collegio Medico Legale rendeva il parere nella seduta del 22 gennaio 2007.

Con memoria del 28 dicembre 2007 la parte ricorrente insisteva per l' accoglimento del ricorso e la declaratoria del trattamento pensionistico privilegiato di 5^a ctg. con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, oltre alle competenze accessorie ai sensi della decisione n. 10/QM del 18 ottobre 2002.

In data 4 gennaio 2008 si costituiva in giudizio l'I.N.P.D.A.P. di Lucca che, sulla scorta del parere reso dal Prof. Emilio De Lipsis in data 30 dicembre 2007 e depositato presso questa Sezione, chiedeva il rigetto del ricorso.

Veniva quindi fissata l' odierna udienza di discussione in cui la parte ricorrente insisteva per l'

accoglimento del ricorso, mentre il rappresentante dell' Amministrazione eccepiva la invalidità della consulenza e chiedeva il rinnovo della stessa; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui in motivazione con tutte le conseguenze di legge.

Occorre tuttavia, prima di entrare nel merito della controversia, esaminare l' eccezione sollevata dall' Amministrazione.

Deduce, quest' ultima, che non essendo stata l' Amministrazione notiziata dell' esperimento della consulenza d' ufficio, il parere era stato reso in assenza del principio del contraddittorio, vista l'assenza della parte resistente.

La invalidità del parere comportava la necessità del rinnovo della consulenza.

Osserva l' autorità giudicante che, pur essendo opportuna la presenza di ambedue le parti nell' esperimento della consulenza, la mancata partecipazione di una di esse non determina la invalidità della stessa.

Sulla specifica questione la giurisprudenza contabile ha statuito che la mancata partecipazione di un consulente alle operazioni disposte dal giudice pensionistico non comporta violazione del diritto di difesa: in termini Sez. I Centr. 1 dicembre 2006 n. 250/A.

Entrando nel merito l' autorità giudicante ritiene di condividere il parere reso dal consulente tecnico d' ufficio.

La patologia cardiaca (cardiopatia ischemica) trova la sua eziologia nella arteriosclerosi coronarica, derivante sia da fattori genetici che individuali, che da fattori esterni, come stress fisici o impegni lavorativi.

Nella specie appare indubbio che la parte ricorrente, che svolgeva l' attività di vigile urbano, svolgeva attività sia interna che esterna, ed era esposto a perfrigerazioni o rigori invernali o quanto meno ad alterazioni di temperatura, che possono incidere anche nella genesi di un eventuale vaso - spasmo; né, osserva l'autorità giudicante, la predisposizione genetica può escludere la causalità (o concausalità) del servizio sull'insorgere della patologia, sicché sono da rigettare le deduzioni dell'Amministrazione anche di ordine istruttorio.

Ne conseguiva, secondo il consulente d' ufficio, la dipendenza da causa di servizio, sotto il profilo della causa efficiente e preponderante, della genesi della malattia coronarica.

Per quanto concerne la quantificazione del trattamento di compenso il quadro clinico, alla data dell' 8 novembre 1989, era ascrivibile alla 5^a ctg. Tab. A a vita.

Va pienamente condiviso l' ascrivibilità della patologia al suddetto trattamento e, di conseguenza, va dichiarata la spettanza della 5^a ctg. Tab. A ai sensi della normativa di specie, con decorrenza 2 ottobre 1989.

Per quanto concerne le competenze accessorie esse vanno corrisposte, anche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali (Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l' art. 429, comma 3, c.p.c., per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso e vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.

Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell' una e dell' altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione

degli interessi legali, ove l' indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Il calcolo dell' eventuale "maggior importo" tra interessi legali e rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell' indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.

Pertanto il ricorso appare avente giuridico fondamento e va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con tutte le conseguenze di legge.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. Angiolo Campioni avverso il Ministero del Tesoro - C.P.D.E.L., accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sono compensate integralmente le spese di lite.

Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2008.

Il Giudice Unico
f.to Cons. Angelo BAX

Depositata in Segreteria il 1.02.2008

IL DIRIGENTE
f.to G. Badame